



Swiss Association for Quality

# Statuti SAQ



saq.ch

## 1. Denominazione e sede

Art. 1

### Denominazione e sede

- a. Sotto il nome «SAQ Swiss Association for Quality» (in breve SAQ) è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
- b. La sede della SAQ coincide con la sede del segretariato.

## 2. Scopo

Art. 2

### Scopo

La SAQ promuove la qualità globale delle imprese, delle amministrazioni e delle organizzazioni, sostenendone in tal modo la competitività. Essa cura gli scambi internazionali. Nella qualità globale rientrano tra gli altri sistemi di gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza, dei rischi e della responsabilità sociale, nonché le certificazioni del personale e la Business Excellence.

Attraverso manifestazioni proprie, gli organi specializzati e le proprie filiali e società di partecipazione, la SAQ offre ai suoi membri corsi di formazione e perfezionamento professionale e consulenza specializzata a condizioni allettanti. Le sezioni e i gruppi tecnici costituiscono una piattaforma per contatti professionali e sociali.

Art. 3

### Adempimento dello scopo

- a. Per adempiere il suo scopo, la SAQ fa appello ai membri, alle sezioni, ai gruppi tecnici, a organizzazioni nazionali e internazionali partner, ma anche alle proprie filiali e società di partecipazione.
- b. A tal fine, può costituire altre organizzazioni o aderire ad altre organizzazioni.

## 3. Membri

Art. 4

### Condizioni di adesione

- a. La SAQ è aperta a chiunque si interessi ai suoi obiettivi. L'associazione comprende membri collettivi, membri individuali e membri onorari.
- b. Sono considerati membri collettivi le persone giuridiche, le istituzioni senza personalità giuridica e le imprese individuali.
- c. Sono considerati membri individuali le persone fisiche.
- d. Su proposta del comitato centrale l'assemblea generale può nominare membri onorari persone fisiche distinte in relazione agli obiettivi della SAQ. Il CCS ha facoltà di presentare al comitato centrale proposte in tal senso.
- e. I membri del comitato centrale e dei comitati delle sezioni e dei gruppi tecnici sono considerati membri individuali.

Art. 5

**Ammissione**

- a. Le domande di ammissione alla SAQ devono essere inoltrate per iscritto al segretariato. La durata minima di adesione è pari a un anno civile.
- b. La decisione di ammissione compete al segretariato.
- c. Una domanda di ammissione può essere respinta previa approvazione del comitato centrale senza che sia necessario indicarne i motivi; tale decisione non è suscettibile di ricorso.
- d. Ogni membro appartiene sia alla SAQ che alla propria sezione madre. Un membro può su richiesta scegliere un'altra sezione madre e/o diventare membro senza diritto di voto di altre sezioni.
- e. È possibile inoltre essere ammessi a un gruppo tecnico.

Art. 6

**Dimissioni**

La qualità di membro termina:

- a. tramite l'inoltro delle dimissioni per la fine dell'anno civile. Le dimissioni sono da inoltrare al segretariato, tenendo conto del preavviso di tre mesi.
- b. tramite l'esclusione decisa dal comitato centrale, nel caso in cui un membro venga meno ai suoi obblighi statutari o danneggi in altro modo la SAQ. Contro l'esclusione il membro in questione può ricorrere presso il CCS. Quest'ultimo decide in via definitiva.
- c. Dimissioni o esclusione non esonerano dall'adempimento dei doveri finanziari.

Art. 7

**4. Organizzazione****Organi**

Gli organi della SAQ sono:

- 4.1 l'assemblea generale (AG)
- 4.2 il comitato centrale
- 4.3 il CCS
- 4.4 le sezioni
- 4.5 i gruppi tecnici
- 4.6 il comitato di programma per la certificazione del personale
- 4.7 i rappresentanti nei gremi nazionali e internazionali
- 4.8 il segretariato
- 4.9 l'ufficio di revisione

**4.1 Assemblea generale (AG)**

Art. 8

**Forma**

L'AG si riunisce sotto forma di assemblea ordinaria o straordinaria.

Art. 9

**AG ordinaria**

- a. L'AG è il massimo organo della SAQ. Essa si riunisce una volta all'anno.
- b. La convocazione, completa dell'ordine del giorno, viene trasmessa dal presidente del comitato centrale, al più tardi quattro settimane prima dell'assemblea.
- c. Le proposte dei membri e delle sezioni sono da inoltrare per iscritto al comitato centrale al più tardi entro otto settimane prima dell'assemblea.

Art. 10

**AG straordinaria**

- a. Il comitato centrale, 1/2 delle sezioni o 1/5 dei membri possono richiedere, giustificandola, la convocazione di un'assemblea generale straordinaria.
- b. Nel caso in cui venga richiesta un'AG straordinaria, essa dovrà aver luogo entro 40 giorni.
- c. L'AG straordinaria viene convocata con l'ordine del giorno dal presidente del comitato centrale, al più tardi 14 giorni prima.

Art. 11

**Compiti**

L'assemblea generale adempie ai seguenti compiti:

- a. Eleggere il presidente del comitato centrale, gli altri membri del comitato centrale e designare l'ufficio di revisione.
- b. Approvare lo statuto della SAQ.
- c. Approvare i rapporti, i conti annuali e la relazione di revisione e sgravare gli organi relativi.
- d. Prendere atto dei rendiconti in merito alle filiali e alle società di partecipazione.
- e. Nomina dei membri onorari.
- f. Definire le quote sociali.
- g. Decidere sulle proposte dei membri.
- h. Sciogliere o fondere l'associazione.
- i. Decidere su tutte le questioni sottoposte dal comitato centrale.

Art. 12

**Potere decisionale**

Ogni membro individuale o membro onorario dispone di un voto. I membri collettivi dispongono di un numero di voti stabilito dall'AG.

I membri del comitato centrale non hanno nessun voto, ad eccezione del presidente del comitato centrale in caso di parità. L'AG delibera e procede alle votazioni come segue:

- a. L'AG tratta solo le questioni all'ordine del giorno. Per questioni non figuranti all'ordine del giorno l'assemblea deve prima deciderne l'ammissione come trattanda.
- b. Deliberazioni ed elezioni avvengono per alzata di mano. Lo scrutinio segreto può essere richiesto dalla maggioranza.
- c. Fatto salvo l'art. 33, ogni decisione viene presa a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti decide il presidente del comitato centrale.
- d. In caso di elezioni decide la maggioranza semplice nel primo turno, la maggioranza relativa dei voti espressi a partire dal secondo turno. In caso di parità si passa al sorteggio.

## 4.2 Comitato centrale

### Art. 13 **Composizione e durata dell'incarico**

- a. Il comitato centrale è l'organo direttivo della SAQ. Si compone di minimo 7 e massimo nove personalità ed è autocostruito. La sua composizione è stabilita in funzione dello scopo e della strategia dell'associazione. Le sezioni, i gruppi tecnici, le regioni linguistiche ed entrambi i generi devono essere adeguatamente presi in considerazione. I rappresentanti delle filiali prendono parte alle assemblee del comitato in qualità di membri del comitato o delegati senza diritto di voto.
- b. La durata del mandato del comitato centrale è di tre anni. Per la restante durata del mandato in corso vengono organizzate elezioni sostitutive. L'eleggibilità è limitata ai 15 anni di mandato.
- c. In casi eccezionali giustificati, il comitato centrale può presentare all'assemblea generale una proposta di estensione della durata massima del mandato.
- d. Disposizione transitoria: la prima elezione dell'intero comitato centrale si svolgerà durante l'AG del 2020.

### Art. 14 **Compiti**

Il comitato centrale adempie ai seguenti compiti:

- a. Presentare e mettere in pratica le decisioni dell'AG.
- b. Organizzare le elezioni all'interno del comitato centrale.
- c. Eleggere il vicepresidente.
- d. Eleggere i membri del comitato di programma per la certificazione del personale.
- e. Eleggere i rappresentanti nelle filiali e società di partecipazione.
- f. Eleggere i propri delegati in gremi nazionali ed internazionali.
- g. Eleggere il direttore della SAQ.
- h. Costituire e sciogliere gruppi tecnici.
- i. Decidere il rigetto delle domande di ammissione e l'esclusione di membri.
- j. Approvare gli statuti delle sezioni.
- k. Decidere l'adesione e l'uscita da altre associazioni o organizzazioni.
- l. Elaborare e approvare le linee guida e il regolamento interno.
- m. Assicurare il rispetto da parte della direzione delle norme di legge, dei regolamenti e delle direttive.
- n. Fissare gli obiettivi e le strategie a medio termine dell'associazione.
- o. Approvare il bilancio preventivo e la pianificazione a medio termine.
- p. Decidere in merito alla costituzione, alla modifica dei rapporti di partecipazione, alla cessione e alla liquidazione di filiali e società di partecipazione. Se possibile il comitato centrale consulta il CCS prima di deliberare.
- q. Decidere le collaborazioni.
- r. Elaborare tutte quelle questioni che non sono specificatamente di competenza di un altro organo.

### Art. 15 **Potere decisionale**

Il comitato centrale può deliberare qualora sia presente almeno la metà dei membri. Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità dei voti decide il presidente. Il comitato centrale può prendere decisioni anche mediante procedura scritta. In questo caso è richiesta l'unanimità. Le decisioni vanno iscritte nel verbale successivo.

## 4.3 CCS

### Art. 16 **Frequenza delle riunioni e composizione**

Il CCS si riunisce almeno una volta all'anno su invito del presidente del comitato centrale, e viene presieduto da quest'ultimo. In caso di bisogno, il presidente può convocare altre riunioni. Il CCS può riunirsi anche su richiesta di almeno quattro sezioni e/o gruppi tecnici.

Esso si compone come segue:

- a. Il presidente o il suo sostituto e un membro del comitato per ogni sezione.
- b. Il presidente o un membro della direzione per ogni gruppo tecnico.
- c. Il comitato centrale della SAQ.
- d. Il direttore della SAQ e altri collaboratori del segretariato.

La convocazione, completa dell'ordine del giorno e della documentazione, viene trasmessa al più tardi quattro settimane prima del CCS.

### Art. 17 **Compiti**

Il CCS adempie ai seguenti compiti:

- a. Partecipare alla stesura degli obiettivi e delle strategie a medio termine della SAQ.
- b. Costituire, accorpate o sciogliere sezioni, operazioni per cui è necessaria l'approvazione del CCS.
- c. Elaborare le proposte, i suggerimenti e le critiche dei membri.
- d. Fungerne da partner di dialogo per il comitato e il segretariato.
- e. Decidere in merito ai ricorsi contro le decisioni di esclusione del comitato centrale.
- f. Esercitare il diritto di consultazione in occasione delle elezioni del comitato.
- g. Proporre le nomine dei membri onorari.

### Art. 18 **Potere decisionale**

- a. Hanno diritto di voto i rappresentanti delle sezioni e dei gruppi tecnici e i membri del comitato centrale.
- b. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti decide il presidente del comitato centrale.

## 4.4 Sezioni

### Art. 19 **Costituzione**

- a. La SAQ è suddivisa in sezioni regionali.
- b. Le sezioni si organizzano nell'ambito dello statuto di SAQ come associazioni indipendenti. Lo statuto di ogni sezione deve essere approvato dal comitato centrale.

### Art. 20 **Compiti**

Le sezioni realizzano lo scopo della SAQ ai sensi dell'articolo 2 a livello regionale e locale, sostengono i loro membri professionalmente e offrono loro una piattaforma per contatti professionali e sociali.

### Art. 21 **Costi**

Le sezioni coprono le loro spese in parte autonomamente e in parte tramite contributi versati dall'associazione.

## 4.5 Gruppi tecnici

### Art. 22 Composizione e compiti

- a. I gruppi tecnici sono costituiti secondo il campo d'applicazione. Vengono nominati o sciolti dal comitato centrale e assistiti del segretariato sul piano amministrativo.
- b. I gruppi tecnici sono delle piattaforme di scambio di esperienze. Rendono le conoscenze del loro campo d'applicazione accessibili ai membri e agli interessati.

## 4.6 Comitato di programma per la certificazione del personale

### Art. 23 Composizione e compiti

- a. In conformità alle linee guida del servizio di accreditamento svizzero (SAS) è costituito un comitato di programma per la certificazione del personale.
- b. Esso conta almeno cinque membri, tra cui membri del comitato centrale, rappresentanti dell'economia e il direttore della SAQ. È eletto dal comitato centrale per una durata di tre anni; i membri sono rieleggibili.
- c. Il comitato di programma emana un regolamento separato.

## 4.7 Rappresentanti in gremi nazionali e internazionali

### Art. 24 Composizione e compiti

La SAQ promuove e cura le relazioni con i gremi nazionali e internazionali. I rappresentanti sono designati sulla base della loro attività o del loro ruolo in seno ai gremi oppure vengono nominati dal comitato centrale.

## 4.8 Segretariato

### Art. 25 Compiti

Il segretariato è, nell'ambito decisionale, l'organo preparatorio ed esecutivo della SAQ. Essa viene diretta dal direttore ed adempie in modo particolare ai seguenti compiti:

- a. Elaborare il materiale decisionale secondo le istruzioni del comitato centrale.
- b. Mettere in atto le decisioni del comitato centrale.
- c. Essere un punto di riferimento per le sezioni, i gruppi tecnici e i membri.
- d. Sostenere e coordinare gli organi e sostenere le filiali e le società di partecipazione della SAQ.
- e. Gestire l'ufficio di certificazione del personale della SAQ.
- f. Incaricarsi delle questioni amministrative per gli organi della SAQ.
- g. Decidere l'ammissione dei membri.
- h. Collaborare e coordinarsi con gli enti specializzati nazionali e internazionali.

## 4.9 Ufficio di revisione

### Art. 26 Nomina e compiti

- a. Su proposta del comitato centrale AG designa l'ufficio di revisione. Il mandato ha durata annuale ed è rinnovabile.
- b. L'ufficio di revisione controlla l'efficienza nella tenuta della contabilità e trasmette all'AG un rapporto annuale.

## 5. Finanze e contabilità

### Art. 27 Entrate

Le entrate della SAQ comprendono:

- a. le quote dei membri.
- b. i proventi da certificati del personale e documenti.
- c. il reddito da tasse d'iscrizione a congressi e manifestazioni.
- d. gli interessi sul patrimonio.
- e. i proventi dalle filiali e dalle società di partecipazione.
- f. altri redditi.

### Art. 28 Quote dei membri

- a. L'assemblea generale stabilisce gli importi delle quote su proposta del comitato centrale. Per i membri collettivi gli importi devono essere differenziati.
- b. I membri onorari (di cui all'art. 4, lettera d) e i membri individuali (di cui all'art. 4, lettera e) sono esenti dal versamento della quota.
- c. L'incasso delle quote avviene durante il primo trimestre dell'anno civile. I membri ammessi nel corso dell'anno civile pagano una quota pro rata temporis.

### Art. 29 Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

### Art. 30 Registro di commercio

La SAQ è iscritta al Registro di commercio.

### Art. 31 Responsabilità

La SAQ risponde unicamente del suo patrimonio sociale.

## 6. Informazione

### Art. 32 Pubblicazioni

- a. La SAQ può divulgare le proprie pubblicazioni a mezzo stampa e/o in formato elettronico.
- b. L'abbonamento è compreso nella quota annuale.

## 7. Disposizioni finali

- Art. 33 **Scioglimento o fusione della SAQ**
- Le decisioni in merito allo scioglimento o alla fusione dell'associazione devono essere approvate da  $\frac{3}{4}$  dei voti espressi in sede di AG.
  - In caso di scioglimento della SAQ, il suo patrimonio sarà devoluto per uno scopo conforme agli scopi dell'associazione.
- Art. 34 **Versione determinante**
- Questo statuto è disponibile anche in lingua tedesca e francese. In caso di problemi di interpretazione, fa testo lo statuto in lingua tedesca.
- Art. 35 **Sede legale**
- Il foro giuridico coincide con il luogo del segretariato.
- Art. 36 **Entrata in vigore**
- Questo statuto è stato approvato dall'assemblea generale del 7 maggio 2019 ed entra subito in vigore. Esso sostituisce quello del 18 giugno 2002.



Ruedi Lustenberger,  
Presidente



Peter Bieri,  
Direttore

## Glossario

### Anno civile

Anno compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

### CCS

Conferenza comitato centrale, sezioni e gruppi tecnici.

### Filiali

La SAQ possiede il 100% della società.

### Istituzioni senza personalità giuridica

Ad esempio gruppi di interessi, società semplici, succursali ecc.

### Maggioranza qualificata

Maggioranza superiore alla maggioranza semplice, quindi superiore alla metà dei voti, che può assumere la forma di una maggioranza di  $\frac{2}{3}$  o  $\frac{3}{4}$ .  
(Nella determinazione della maggioranza non si tiene conto dei voti bianchi e delle astensioni)

### Maggioranza relativa

La quota più alta di voti ottenuti.  
(Nella determinazione della maggioranza non si tiene conto dei voti bianchi e delle astensioni)

### Maggioranza semplice

Maggioranza dei voti espressi.  
(Nella determinazione della maggioranza non si tiene conto dei voti bianchi e delle astensioni)

### Sezione madre

La sezione madre è la sezione in cui si trova la sede dell'azienda o il domicilio del membro in questione.

### Società di partecipazione

La SAQ possiede solo una parte della società, quindi meno del 100%.



**Swiss Association for Quality**

Stauffacherstrasse 65/42  
CH-3014 Bern

T + 41 (0)31 330 99 00  
info@saq.ch  
www.saq.ch

